



COMUNE DI ARIANO IRPINO

Provincia AVELLINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30	OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012.
--------------	--

ADUNANZA del 12 luglio 2012

L'anno **duemiladodici**, il giorno **dodici** del mese di **luglio**, alle ore **18.00**, con prosieguo, in Ariano Irpino nella Sala Consiliare "Giovanni Grasso" del Palazzo di Città, con apposito avviso diramato dal Presidente in data 28.06.2012 prot. n. 11087, integrato con ulteriore avviso del 05.07.2012 prot. n. 11423, entrambi ritualmente notificati nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria pubblica, in prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio, il Consigliere Signor **Giovannantonio Puopolo**.

Dei Consiglieri Comunali sono **PRESENTI n. 21** e **ASSENTI n. 0**, sebbene invitati, come segue:

CONSIGLIERI	pres.	ass.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
Mainiero Antonio	SI		Della Croce Antonio	SI	
Zecchino Ettore	SI		Bongo Federico	SI	
Caso Vincenzo	SI		Giuliani Salvatore	SI	
De Pasquale Benvenuto	SI		Scaperrotta Alessandro	SI	
Savino Antonio	SI		Santoro Pasqualino	SI	
Melito Carmine	SI		Pannese Alessandro	SI	
Puopolo Angelo	SI		Bevere Gaetano	SI	
Grasso Carmine	SI		Ninfadoro Antonio	SI	
Puopolo Giovannantonio	SI		La Vita Giovanni	SI	
Iannarone Alessandro	SI		Manganiello Mario	SI	
Cirillo Vincenzo	SI				

Partecipa il Segretario Generale **dr. Francesco Esposito**, incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO quanto emerso nel dibattito consiliare come integralmente riportato nella deliberazione consiliare n. 32, adottata in data odierna, ad oggetto: *“Bilancio annuale di previsione 2012. Bilancio pluriennale 2012-2014. Relazione previsionale e programmatica 2012-2014 ed altri allegati. Approvazione.”*;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;*

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATO che a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che, a decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile;

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. **Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);**

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:**

- 1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**
diminuzione **sino a 0,1 punti percentuali.**

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO, inoltre, che, per gli **anni 2012 e 2013**, la detrazione prevista dal precedente periodo è **maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

VISTO l'art. 10 (UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) del Regolamento IMU, approvato con precedente deliberazione consiliare n. 29, con il quale è stato stabilito che:

comma 5 - Si considerano abitazione principale, ai fini della sola detrazione di euro 200,00, le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente:

- *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
- *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*

comma 6 - L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto :

- *al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;*

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

PRESO ATTO che, per effetto della manovra contenuta nel d.l. 201/2011, cosiddetto "salva Italia", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, le stime elaborate dagli uffici hanno fatto emergere ulteriori tagli in materia di ex trasferimenti statali a seguito dei seguenti tagli:

- *ex DL 78/2010: € 549.000,00 che si aggiunge al taglio che lo stesso decreto ha imposto all'Ente nel 2011 per oltre € 958.000,00*
- *ex DL 201/2011: € 308.000,00*
- *oltre al taglio compensativo maggior gettito IMU stimato MEF di € 342.000,00 di cui non è ancora certo la restituzione in caso di incasso effettivo inferiore da parte dell'Ente*

CONSIDERATO che le predette minori risorse certe rispetto al 2011 vengono stimate in oltre € 857.000.000 e che le stesse non possono essere compensate con una riduzione delle spese, data la natura vincolante della maggior parte di esse, alcune delle quali in costante crescita e che, comunque, il periodo di crisi generale impone, inoltre, uno sforzo crescente in settori delicati, come il sociale, cosicché l'obiettivo di quadratura del bilancio non può che attuarsi attraverso una manovra sulle entrate, che si connota per essere non scelta ma subita, la cui finalità è esclusivamente quella di garantire il funzionamento dell'Ente e l'espletamento delle sue funzioni istituzionali;

VERIFICATO che rispetto all'entità della riduzione anzidetta che è necessario, in aggiunta alla variazioni di imposta successive, anche una lieve manovra sulle aliquote IMU, che consenta, in aggiunta al gettito stimato MEF, di raggiungere il pareggio finanziario di bilancio, privilegiando i possessori di abitazione principale e aggiungendo un modesto aggravio ai possessori di immobili aggiuntivi;

VISTA la proposta avanzata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 101 del 09 giugno 2012;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000;

RICHIAMATO il D.M. 20 giugno 2012 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31 agosto 2012;

CON voti espressi mediante votazione palese con il sistema elettronico in dotazione che dà il seguente risultato:

PRESENTI: 21

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. 9 (Bevere, Caso, De Pasquale, La Vita, Savino, Bongo, Della Croce, Grasso, Ninfadoro),

Astenuti: n. 1 (Puopolo Giovannantonio)

DELIBERA

- 1) di **dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di **approvare** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:
 - **ALiquOTA DI BASE**
aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all'aliquota base stabilita dallo Stato
 - **ALiquOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
INVARIATA rispetto all'aliquota base stabilita dallo Stato
 - **ALiquOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**
Diminuzione 0,10 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato (tali fabbricati sono attualmente esonerati – l'aliquota viene prevista solo ed esclusivamente per il caso in cui l'ISTAT procedesse ad una revisione dell'attuale classificazione del Comune quale ente montano);

- 3) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 4) di **dare atto** che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012**;
- 5) di **dare atto**, *altresì*, che sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n° 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, **ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani** di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in cui è attualmente ricompreso il Comune di Ariano Irpino;
- 6) di **riservarsi** ulteriore intervento entro il 30 settembre 2012, come previsto per legge, in caso di variazioni del gettito stimato IMU 2012 da parte del MEF;
- 7) di **dare atto** che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al Regolamento, approvato con precedente deliberazione n. 29 in data odierna;
- 8) di **inviare** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 9) di **disporre** che, al fine di consentire l'adempimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Servizio di Segreteria, si provveda alla pubblicazione della presente entro e non oltre 25 giorni dalla data di approvazione;
- 10) di **disporre** la notifica, *a cura dell'Ufficio Messi*, al Dirigente Area Finanziaria ed al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Successivamente, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti espressi mediante votazione palese con il sistema elettronico in dotazione che dà il seguente risultato:

PRESENTI: 21

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. 9 (Bevere, Caso, De Pasquale, La Vita, Savino, Bongo, Della Croce, Grasso, Ninfadoro),

Astenuti: n. 1 (Puopolo Giovannantonio)

DELIBERA

- di **dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

*Il Presidente del Consiglio
Giovannantonio Puopolo*

*Il Segretario Generale
Francesco Esposito*

per copia conforme ad uso amministrativo

Ariano Irpino li.....

Il Funzionario Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta dichiarazione del Messo Comunale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal e vi

rimarrà fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Il Funzionario Responsabile

Ariano Irpino li _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, li

Il Funzionario Responsabile

Ariano Irpino li.....
